

Rassegna legislativa regionale

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nella legislazione regionale della Campania.

di Antonio RANAURO
Funzionario Regione Campania

Le politiche regionali connesse alla valorizzazione, alla promozione e alla salvaguardia del patrimonio culturale hanno risentito e, in parte, ancora risentono della mancanza di uno specifico e adeguato strumento normativo, che fornisca un quadro di riferimento per attuare gli interventi sui beni culturali in termini di qualità e coerenza con la normativa nazionale.

Siffatta carenza ha costituito certamente un limite al perseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 6 dello Statuto regionale, laddove si legge che la Regione "sollecita e promuove lo sviluppo delle attività culturali, in ogni libera manifestazione e potenza le attività di ricerca".

La prima ed unica legge, infatti, che la Regione Campania ha emanato per contribuire alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione di beni mobili ed immobili, aventi carattere storico – artistico è la **legge 9.11.1974, n. 58**, concernente il "Programma di valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Campania".

E' una legge di 5 articoli, finalizzata soprattutto al finanziamento annuale di un piano di interventi per il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore.

Due anni dopo, con delibera n. 200/4 del 20.12.1976, la Giunta Regionale ha approvato il relativo Regolamento di attuazione, dettando le modalità e le procedure per la formazione e l'attuazione del piano.

Tali strumenti, se da un lato hanno consentito di recuperare, ristrutturare e conservare una

molteplicità di edifici, soprattutto ecclesiastici, a volte di dubbio interesse storico, artistico o architettonico, dall'altro non hanno costituito un riferimento per un'efficace strategia di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale campano.

Negli ultimi anni, a livello statale, l'evoluzione normativa nel settore dei beni culturali è risultata particolarmente intensa.

La legislazione in precedenza vigente, risalente al 1939, ha subito profonde modifiche, che hanno riguardato, in particolare, la definizione di "bene culturale", una più puntuale definizione delle nozioni di "tutela" e di "valorizzazione", l'attribuzione alle Regioni e agli Enti Locali di alcune competenze precedentemente riservate allo Stato.

Con la modifica del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la tutela dei beni culturali, ad eccezione dei "beni librari" conferiti in via di delega alle Regioni, è rimasta di esclusiva competenza dello Stato, mentre le attività relative alla loro valorizzazione sono diventate materia di legislazione concorrente.

Le Regioni hanno potestà legislativa in materia di valorizzazione, anche se limitata dal rapporto di subordinazione che lega la valorizzazione alla tutela, riducendo gli spazi operativi del legislatore regionale: si possono attivare forme di valorizzazione fin dove lo consentono le esigenze di tutela

Il primo Maggio 2004 è entrato in vigore il D. Leg.vo 22.1.2004, n. 42, denominato "Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici", con il quale, nell'aggiornare e sostituire integralmente il D. Leg.vo n. 490/99, si è cercata una soluzione equilibrata, prevedendo ampi margini di cooperazione delle Regioni e degli Enti territoriali anche nell'esercizio dei compiti di tutela, sulla base di appositi atti di intesa e di coordinamento.

La nuova disciplina statale in materia di beni culturali, tesa a coniugare al meglio le esigenze prioritarie della tutela con una visione moderna del bene culturale, inteso anche come risorsa, rappresenta una grande opportunità per le

Regioni, le Province e i Comuni per inaugurare una nuova fase nella valorizzazione e nella gestione del patrimonio culturale, con positive ricadute sull'occupazione giovanile e qualificata.

Ad oggi, la Regione Campania non ha adeguato la propria legislazione in materia di beni culturali ai nuovi principi fissati dallo Stato. Si è affidata, sia per quanto riguarda il "miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore" sia per quanto attiene all'attività di "promozione e valorizzazione", a provvedimenti attuativi approvati dalla Giunta Regionale che, pur recependo gli orientamenti della nuova disciplina statale, non consentono di attuare un'adeguata strategia di promozione dei beni culturali, capace di valorizzare e promuovere la conoscenza e l'armonizzazione degli interventi con le esigenze della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'istruzione e del turismo.

E' evidente, quindi, la necessità di aggiornare la legislazione regionale in materia di beni culturali, adeguandola agli indirizzi che vengono dalla normativa statale e fissando le norme per:

- assicurare, sulla base delle norme e degli indirizzi statali, l'attività di conservazione, restauro, valorizzazione, promozione, catalogazione e inventariazione dei beni culturali;
- Promuovere la catalogazione dei beni mobili e immobili d'interesse storico, artistico, architettonico e monumentale;
- definire le procedure di programmazione degli interventi sui beni culturali;
- determinare una più stretta rispondenza di tutti gli interventi sul territorio alle esigenze delle comunità locali;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo dell'arte contemporanea;
- ricercare strategie di valorizzazione e promozione, basate sull'integrazione tra le attività del settore culturale con quelle dei settori connessi, quali turismo e artigianato.
- promuovere lo sviluppo delle attività produttive collegate alla conservazione e alla pubblica fruizione del patrimonio culturale;

- promuovere lo sviluppo della progettualità comune e il coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attività;
- promuovere lo sviluppo dei sistemi di cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;

Discorso a parte merita, invece, quanto la Regione Campania ha posto in essere per la valorizzazione dei centri storici e delle tipologie di architettura rurale del passato.

Con **legge 18 Ottobre 2002, n. 26**, concernente *“Norme ed Incentivi per la valorizzazione dei Centri Storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla L.R. 19 Febbraio 1996, n. 3”*, la Regione si è dotata di una normativa che, muovendosi non con lo strumento del vincolo, ma con quello dell’incentivo, intende perseguire l’obiettivo di promuovere un’efficace politica a favore dei Centri Storici, incentivando organici piani di intervento finalizzati al recupero, alla valorizzazione e, in particolare, alla rivitalizzazione dei centri medesimi.

Strumenti per raggiungere i predetti obiettivi sono stati individuati nel Programma Integrato di Riqualificazione Edilizia, Urbanistica e Ambientali, nel Piano del Colore per l’Edilizia Storica e nella Catalogazione del Patrimonio immobiliare di interesse storico-artistico ed ambientale.

E’ una legge che ha suscitato particolare interesse, soprattutto per quanto attiene alla problematica, di grande suggestione, legata all’uso del colore nell’edilizia storica e al ruolo che esso assume nella qualificazione sia del singolo complesso architettonico che dei contesti ambientali.

Oltre a tanti suggestivi centri storici, la Campania conserva, soprattutto nelle aree collinari e montane interne, ancora ampi spazi di paesaggio rurale, caratterizzato non solo da insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali del passato, ma anche da un rilevante e singolare patrimonio, rappresentato da una miriade di piccoli manufatti (selciati in pietra, ponticelli in pietra, opere di imbrigliamento e regimentazione delle acque,

ecc) che sono testimonianza dell’interconnessione tra l’attività dell’uomo e il sistema ambientale, basata, nel passato, sempre sulla necessità di ricercare un equilibrio tra intervento umano e ambiente in cui si operava.

Il *Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici*, innovativo per tanti aspetti, lo è, in particolare, per la nuova definizione di “paesaggio”, visto non più nella sua specificità “naturale”, bensì come “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni”.

Inoltre, all’art. 10, lettera l), il predetto codice definisce bene culturale *“le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico ed etnoantropologico quali testimonianza dell’economia rurale tradizionale”*.

Consapevole di ciò, la Regione, in linea anche con gli ideali e gli obiettivi della convenzione europea del paesaggio, ha approvato la **legge 12.12.2006, n. 22**, concernente *“Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell’architettura rurale”*, con l’obiettivo di:

- individuare e analizzare le tipologie di architettura rurale tradizionale, anche attraverso la definizione delle tipologie più ricorrenti dei materiali e delle tecniche costruttive adoperate in relazione al contesto paesaggistico- ambientale in cui sono allocate;
- effettuare il censimento e il monitoraggio del patrimonio rurale tradizionale presente sul territorio campano;
- promuovere la conoscenza dell’architettura rurale tradizionale attraverso le sue caratteristiche storiche- antropologiche, architettoniche, paesaggistico-ambientali, sociali ed economiche;
- promuovere il risanamento conservativo, il restauro ed il recupero funzionale dei manufatti rurali;
- integrare e rafforzare le azioni di pianificazione e programmazione di recupero rurale e paesaggistico, come previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n.16.

La predetta legge non è entrata ancora nella fase di attuazione, dovendosi approvare il relativo Regolamento con il quale saranno individuate le tipologie di architettura rurale tradizionale e definire:

- le azioni atte a promuovere la conoscenza del patrimonio rurale;
- le azioni e gli interventi necessari ad assicurare la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali del patrimonio rurale tradizionale;
- le forme di riuso dei manufatti tradizionali;
- le procedure e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi regionali.

Dalle considerazioni su esposte, con specifico riferimento alla tematica della conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, appare evidente la necessità che la Regione Campania si doti di uno strumento normativo che, in linea con i nuovi orientamenti dello Stato in materia, fornisca risposte importanti sia sul principio della “concorrenza” nella politica di valorizzazione dei beni culturali sia sui temi della formazione e consenta la piena attuazione di quel principio di “collaborazione”, sancito dalla vigente normativa statale.